



SETTORE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA, SERVIZI ALLA
PERSONA, POLITICHE
EDUCATIVE



UFFICIO SERVIZI SOCIALI E GESTIONE ERP

ALLEGATO A)

Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi del fondo nazionale per la locazione Legge 9/12/1998 n. 431 art. 11 - D.M. Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13 luglio 2022 e D.G.R. 990 del 28/09/2022 - Contributo sui canoni corrisposti nell'anno 2021

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 990 del 28/09/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 976 del 28/10/2022 di approvazione del presente bando.

è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un **contratto regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2021.

1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei requisiti di seguito indicati:

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

A) REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE, TITOLARE DELLA DOMANDA

A1) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A2) Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003)

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera A2) è considerata:

- *stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*
- *principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.*

B) REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione di tale requisito un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.c L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

B1) consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

B2) Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.

Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2003 il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

C) REQUISITI REDDITUALI

C1) Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'isee)

C2) Avere un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 30.000,00;

C3) Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa)

D) INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO

D1) È escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);

D2) Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

E) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO

L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

2. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza. Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere redatta seguendo l'apposito modello visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Assisi all'indirizzo www.comune.assisi.pg.it alla sezione AVVISI PUBBLICI

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le modalità di compilazione allegate al modello di domanda. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo ed in particolare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi.

La domanda va redatta utilizzando il modello pubblicato contestualmente al presente bando e recante l'apposizione di una marca da bollo di €. 16,00 e può essere presentata a mezzo Raccomandata a/r al Comune di Assisi al seguente indirizzo: Comune di Assisi, Piazza del Comune 10, 06081, Assisi (Pg)

In alternativa, è consentito anche l'invio tramite Posta elettronica certificata (PEC), previa apposizione e annullamento della marca da bollo sulla domanda (va apposta, barrata e firmata sopra), secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it

Non sono ammissibili domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è possibile consegnare la domanda a mano presso nessun ufficio comunale.

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno 28 OTTOBRE 2022 e fino al 15 DICEMBRE 2022 pena l'irricevibilità delle domande e la relativa esclusione dalle graduatorie.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- a) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
- b) la data del timbro postale di spedizione per l'invio effettuato a mezzo raccomandata a/r;

Il Comune di Assisi non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore .

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Assisi e affisse all'albo pretorio del medesimo comune per 15 gg. consecutivi entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esamina le osservazioni, formula le graduatorie definitive che vengono pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Assisi e affisse all'Albo Pretorio del medesimo Comune per 30 giorni e le trasmette alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, SIA PROVVISORIA CHE DEFINITIVA, ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI ASSISI SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI QUALSIASI FORMA DI COMUNICAZIONE ED HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI.

5. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I Comuni determinano l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al punto 2., relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

- A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 4. il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;
- B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 4. il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

Il Comune attribuisce il finanziamento in percentuale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

Il contributo, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune.

In caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza, considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità (es.: Carta d'identità, Patente guida, Passaporto)
- copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es.: Permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del D.Lgs. 286/1998, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno), per i cittadini extracomunitari;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- documentazione attestante redditi/sussidi esenti da imposte percepiti nell'anno 2021;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all'anno 2021);
- copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'Imposta di Registro relativa all'anno del rimborso affitto (modello F23 per l'anno 2021) per i contratti non soggetti a cedolare secca per i quali non è dovuta;
- copie ricevute del canone di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2021 (in assenza delle ricevute, dichiarazione del locatore attestante il canone complessivo corrisposto nell'anno 2021, necessariamente corredata da copia del documento d'identità dello stesso);

7. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, nella fase istruttoria finalizzata alla redazione della graduatoria provvisoria.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme eventualmente e indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

I REQUISITI SOPRA INDICATI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Sposini Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e gestione ERP.

Per informazioni e chiarimenti telefonare ai seguenti numeri: 075 8138208 – 075 8138235

Assisi, 28/10/2022

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Tedeschi